



# COMUNE DI BOLOGNOLA

Provincia di Macerata

Via L. Maurizi, 21- 62035 Bolognola

0737.520225 - C.F. 81000910430 - P. Iva 00347620437

[info@comune.bolognola.mc.it](mailto:info@comune.bolognola.mc.it) – [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

## LETTERA DI INVITO/ DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA** 63 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., giusta art. 1, comma2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 per l'affidamento dei **lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA RIMESSA PER ATTREZZI E MEZZI COMUNALI (EDIFICIO STRATEGICO) CON RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO SITA IN VIA L. LORETO N. 6-8 DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"**.

Importo complessivo dell'appalto € 323.734,89 + IVA, di cui:

€ 312.792,75 + IVA per lavori;

€ 10.942,14 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Codice CUP: I83J20000010002 - Codice CIG: 8552709EBA**

**Scadenza presentazione offerte: 28/12/2020 ore 12.00**

*Spett.le Impresa*

Il sottoscritto Geom. Maurizio Vissani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori pubblici relativi all'intervento di **"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA RIMESSA PER ATTREZZI E MEZZI COMUNALI (EDIFICIO STRATEGICO) CON RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO SITA IN VIA L. LORETO N. 6-8 DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"**, in esecuzione alla determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 294 del 10/12/2020 ed in conformità a quanto stabilito dell'art. 63 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., giusta art. 1, comma2, lettera b) della L. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con la presente invita codesta ditta a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

### **PREMESSE**

#### Stazione Appaltante/ Ente Committente

Comune di Bolognola (MC), Via L. Maurizi, n. 21 – sede provvisoria post sisma via Loreto, 10 A - c.a.p. 62035, profilo di committente <http://www.comune.bolognola.mc.it> [art. 3, c. 1, lett. nnn), del D.Lgs. n. 50/2016] - tel. centralino 0737/250225 - PEC [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it);

Servizio interessato all'appalto: Ufficio Sisma, con sede in Bolognola (MC), Via L. Maurizi, 21 - c.a.p. 62035 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Geom. Maurizio Vissani - tel. Diretto 0737/250225 - PEC [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it) .

### Descrizione dell'intervento

L'intervento comprende l'esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per la demolizione e ricostruzione di una autorimessa per attrezzi e mezzi comunali (Edificio Strategico) con le relative opere di sostegno, secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 08/10/2020 e con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma Marche n. 5461 del 09/12/2020. Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione prevista dall'art. 26 del Codice, giusto verbale del 28/09/2020;

### Luogo di esecuzione

Comune di Bolognola (MC) – Via Loreto.

### Termine di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CIG: 8552709EBA

CUP: **I83J20000010002**

### Procedura telematica

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, **utilizzando esclusivamente la piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica ASMEL, disponibile al link:** <https://asmecomm.it>

conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritte nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

### Gestore del sistema

Fermo restando che per la presente procedura la stazione appaltante è il Comune di Bolognola, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della ASMEL consortile, concessa come ente convenzionato al Comune di Bolognola.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nella presente lettera d'invito e nella piattaforma stessa disponibile nella home page della piattaforma telematica, nell'apposita sezione.

### Presidio di Alta Sorveglianza

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., la presente lettera d'invito è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati dall'art. 3 dell'Accordo suindicato.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell'art. 3 del citato Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, dovranno essere trasmessi all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il provvedimento

di aggiudicazione, le perizie di variante con atti aggiuntivi e di sottomissione, impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106, commi 8 e 14 del Codice, le proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela.

## SOMMARIO

1.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA .....	4
2.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	7
4.	REQUISITI GENERALI.....	9
5.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
6.	AVVALIMENTO.....	12
7.	SUBAPPALTO .....	13
8.	GARANZIA PROVVISORIA.....	14
9.	SOPRALLUOGO .....	14
10.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
11.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	20
13.	CONTENUTO DELLA "BUSTA DIGITALE A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	21
15.	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE .....	24
16.	ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE .....	31
17.	PASSOE .....	32
18.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	32
19.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (modello "All. 1- integrazioni al DGUE").....	34
20.	INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI .....	34
21.	OFFERTA ECONOMICA.....	36
22.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	37
23.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 38	
24.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....	39
25.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	40
26.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	41
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	42
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	42
29.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ .....	43

## 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA

### 1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 08/10/2020 e con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma Marche n. 5461 del 09/12/2020;
- la Lettera d'invito e la modulistica approvati con determina n. 294 del 10/12/2020;
- il "Protocollo quadro di legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, come riprodotto nel successivo paragrafo 23, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n.259 del 6 novembre 2017).

La documentazione di gara suindicata è disponibile ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 50/2016, in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet: <https://asmecomm.it>

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure della presente procedura di gara è possibile accedere alla relativa scheda di dettaglio dove sarà consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente Disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

### 1.2. CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica, secondo le modalità meglio specificate nella stessa disponibile direttamente nella home page della medesima piattaforma, nella apposita sezione.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare secondo le modalità di cui sopra **entro il termine massimo fissato per il giorno 21/12/2020.**

**Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato, nè saranno presi in considerazione i quesiti trasmessi con modalità diversa a quella indicata.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate **esclusivamente in lingua italiana.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite **almeno il giorno prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

**N.B.:** Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente la predetta piattaforma telematica.

**N.B.:** Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPass, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

### **1.3. COMUNICAZIONI**

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni verranno effettuate attraverso la piattaforma telematica e, solo in caso di malfunzionamento della stessa, via PEC, ovvero, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica.

**Gli operatori economici sono obbligati ad utilizzare, per qualsiasi comunicazione, l'apposita funzionalità della piattaforma telematica**, che consente la protocollazione automatica della comunicazione e la non dispersione della stessa, anche attraverso un alert al funzionario incaricato.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica e in caso di malfunzionamento della stessa all'indirizzo PEC o di posta elettronica (solamente per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indicati dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica.

È fatto salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verificino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche alla lettera d'invito o alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica (nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: [comune@pec.comune.bologna.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bologna.mc.it); diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Le richieste di accesso agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 53 del Codice, dovranno essere inoltrate esclusivamente al seguente indirizzo PEC: [comune@pec.comune.bologna.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bologna.mc.it).

Istanze di accesso diversamente trasmesse non verranno prese in considerazione, né potranno in alcun modo determinare il decorso del termine per la conclusione del relativo procedimento.

### **1.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nella presente lettera d'invito.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Bolognola del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in

connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano il Comune di Bolognola e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, il Comune di Bolognola e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito: <https://asmecomm.it>

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare ovvero la funzionalità dell'opera.

L'**importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 323.734,89** (euro trecentoventimilasettecentotrentaquattro/89), di cui **€ 10.942,14** (euro diecimilanovecentoquarantadue/14) per **oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**.

L'**importo a base di gara soggetto a ribasso**, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, ammonta ad **€ 312.792,75** (euro trecentododicimilasettecentonovantadue/75).

Per determinare l'importo a base d'asta sono stati individuati i **costi della manodopera**, per una somma complessiva pari ad **€ 82.169,56** (euro ottantaduemilacentosessantanove/56), come dettagliati in apposito elaborato di progetto.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas	Importo(€)	Incidenza	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
OPERE EDILI	OG1	I	<b>173.481,64</b>	53,59%	Prevalente	<b>SI</b>	SI (nei limiti previsti dall'art. 105 comma 2 del Codice)
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	I	<b>146.583,84</b>	45,28%	Scorporabile S.I.O.S.	<b>SI</b>	SI (max 30% della categoria, ex art. 105 comma 5 del Codice)
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	I	<b>3.669,41</b>	1,13%	Scorporabile S.I.O.S.	<b>SI</b>	SI 100% (nei limiti previsti dall'art. 105 comma 2 del Codice)

**N.B.:** I concorrenti beneficiano dell'incremento della classifica di qualificazione ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

L'appalto è finanziato con contributo a valere sui fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 148, comma 6, del Codice, il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura" nel senso precisato dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del medesimo Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, nonché con l'osservanza delle disposizioni di cui all'O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

### **3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**Possono partecipare alla presente gara ESCLUSIVAMENTE i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito tramite PEC**, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera di invito sono stati individuati mediante sorteggio pubblico, esperito a seguito di un'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse.

Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, **pena l'esclusione**, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**N.B.:** E' sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, **anche di tipo sovrabbondante**.

In forza dell'art. 216 comma 14, del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento).

**E' vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**E' vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica

l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dei lavori non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

**E' vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**N.B.:** Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento. Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;



- il **possesso di almeno una attestazione SOA**, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nella lettera d'invito, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

**Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.**

#### 4. REQUISITI GENERALI

**Sono esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, in particolare di quelle riprodotte nel successivo paragrafo 23, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012

**N.B.:** Resta salva la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice (cfr. ex plurimis delibera ANAC n. 1374 del 21/12/2016).

#### 5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

##### 5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/elenco/iscritti> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale,

previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- **Possesso di un'attestazione SOA** che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del medesimo Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo e, pertanto:

Lavorazione	Cat.	Clas	Importo(€)
OPERE EDILI	OG1	I	<b>173.481,64</b>
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	I	<b>146.583,84</b>
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	I	<b>3.669,41</b>

La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

In alternativa, per la sola categoria OS21, possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (cd. qualificazione semplificata) per le seguenti lavorazioni

Lavorazione	Cat. Similari	Importo (€)
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	146.583,84

In alternativa, per la sola categoria OS30,

- possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (cd. qualificazione semplificata) per le seguenti lavorazioni

Lavorazione	Cat. Similari	Importo (€)
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	3.669,41

Oppure

- o dichiarazione di voler subappaltare interamente tali lavorazioni a soggetto qualificato in detta categoria (c.d. "subappalto qualificante"), assumendo che l'importo di tale prestazione subappaltata va a computarsi ai fini della qualificazione della categoria prevalente (OG1)
- **Per gli esecutori delle attività, previste nel progetto, di installazione degli impianti: possesso dell'abilitazione di cui al DM 37/2008;**

**N.B.:**

- in caso di ATI orizzontale, il beneficio del quinto della classifica è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40% dell'importo complessivo dell'appalto (cfr. Parere ANAAC n. 120 del 1.7.2015 e Deliberazione ANAC n. 75 del 6.3.2007).
- la certificazione S.O.A., dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 12, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

**5.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia, di cui al precedente paragrafo 5.1, devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 5.2), devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 5.2, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento **di tipo misto**.

#### **5.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia, di cui al paragrafo 5.1, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

**N.B.:** Alla luce della delibera ANAC n. 1239 del 06/12/2017, si precisa che i consorzi stabili possano indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla presente lettera d'invito, anche in ragione di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice).

## **6. AVVALIMENTO**

**Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l'avvalimento per la categoria OG1.**

**Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii non è ammesso l'avvalimento per la categoria OS21.**

**Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii è ammesso l'avvalimento per la categoria OS30.**

## 7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a. l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato);
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;

Si precisa che:

- a. ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge 14 giugno 2019, n. 55, non si applica alla presente procedura il disposto di cui al comma 6 dell'art. 105 del Codice;
- b. la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie di lavori non possedute dal partecipante, comporta **l'esclusione dalla gara**.

Il subappalto è consentito entro i limiti di seguito specificati, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo.

In ogni caso, in linea con quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto ragioni di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto nonché ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere, trattandosi di edificio sito in area pubblica liberamente accessibile, impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro:

Lavorazione	Cat.	Clas	Importo(€)	Incidenza	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
OPERE EDILI	OG1	I	<b>173.481,64</b>	53,59%	Prevalente	<b>SI</b>	SI (nei limiti previsti dall'art. 105 comma 2 del Codice)
OPERE STRUTTURALI SPECIALI	OS21	I	<b>146.583,84</b>	45,28%	Scorporabile S.I.O.S.	<b>SI</b>	SI (max 30% della categoria, ex art. 105 comma 5 del Codice)

IMPIANTI ELETTRICI	OS30	I	<b>3.669,41</b>	1,13%	Scorporabile S.I.O.S.	<b>SI</b>	SI 100% (nei limiti previsti dall'art. 105 comma 2 del Codice)
--------------------	------	---	-----------------	-------	--------------------------	-----------	--

**N.B. 1**

Per la Categoria scorporabile (S.I.O.S.) OS21, rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria e di importo superiore al 10% di quello complessivo, è necessaria la qualificazione in proprio dell'operatore economico (vd N.B.2) ovvero mediante R.T.I. Inoltre non è consentito l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il subappalto è concesso nel limite del 30% ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**N.B. 2**

Poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS30 è inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il concorrente potrà partecipare alla presente procedura di affidamento pur non in possesso di qualificazione per la detta categoria, purché in sede di offerta dichiarerà di subappaltare interamente le lavorazioni di cui alla categoria OS30 – class. I a soggetto qualificato in detta categoria (c.d. "subappalto qualificante"). L'importo di tale prestazione subappaltata va a computarsi ai fini della qualificazione della categoria prevalente (OG1).

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, il Comune procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle seguenti ipotesi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore.

**8. GARANZIA PROVVISORIA (N.B. PER LE PROCEDURE SOTTOSOGLIA INDETTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 SI VEDA L'ESENZIONE DALLA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 120/2020)**

**9. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo presso l'area ove devono eseguirsi i lavori è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

Si precisa che tale scelta deriva dal fatto che il Comune di Bolognola si trova ubicato a 1070 m. sul livello del mare, in una posizione fortemente decentrata e svantaggiata rispetto alle principali vie di comunicazione con mancanza di alloggi da reperire per il personale e priva di servizi essenziali negozi, ristoranti etc.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail: [comune@pec.comune.bolognola.mc.it](mailto:comune@pec.comune.bolognola.mc.it)

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito pec/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte **entro il giorno**

**18/12/2020.**

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

**N.B.:** il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciato da parte dell'Ufficio competente apposito attestato che **dovrà essere inserito nella busta "A – Documenti Amministrativi"**.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 4 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dal RUP o suo delegato attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è **sanabile** mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

Per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, **la presente procedura**, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, **rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo** in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti.

## **11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

### **11.1. SISTEMA**

Il sistema è costituito da una piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica disponibile all'indirizzo internet: <https://asmecomm.it>

conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritte nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La piattaforma telematica è di proprietà della ASMEL, concessa in riuso al Comune di Bolognola, con possibilità di utilizzo da parte degli Enti convenzionati.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nella presente lettera d'invito e nella relativa guida, disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

Fermo restando che per la presente procedura la stazione appaltante è il Comune di Bolognola, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Bolognola/ASmel Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun singolo file o cartella.zip da inviare e di cui è composta l'offerta. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune di Bolognola da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile il Comune di Bolognola o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito sopra indicato, nell'apposita sezione lasciando i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.



### **11.2. GESTORE DEL SISTEMA**

Fermo restando che per la presente procedura la stazione appaltante è il Comune di Bolognola, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della ASMEL CONSORTILE con possibilità di utilizzo agli Enti convenzionati.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nella presente lettera d'invito e nella relativa guida, disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

### **11.3. REGISTRAZIONE PRESSO IL PORTALE APPALTI**

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Per poter presentare offerta tramite piattaforma telematica è necessario procedere alla Registrazione presso l'Area Riservata del Portale Appalti.

La Registrazione al Sistema deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione, al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito medesimo o attraverso le comunicazioni effettuate tramite il Sistema.

**In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.**

### **11.4. AREA COMUNICAZIONI**

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'operatore

economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso, tramite Sistema.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il Comune di Bolognola invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

#### **11.5. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA**

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune di Bolognola segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Bolognola e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e comunque i concorrenti e le Amministrazioni o terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Il Comune di Bolognola e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli OE e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Bolognola e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente lettera di invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente lettera di invito, il Comune di Bolognola e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **11.6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

### **Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.**

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità sopra indicate;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nella presente lettera di invito, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A e B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo a effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, **fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;**
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e **firmati digitalmente (es. in formato P7m) da tutti i soggetti abilitati a impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici** e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, **si raccomanda** all'operatore economico:

- di consultare tempestivamente i documenti disponibili nell'area pubblica della piattaforma, al fine di risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema
- di procedere al caricamento dell'offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di seguito specificato.

**Ferme restando le suddette raccomandazioni, il concorrente è comunque obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet: <https://asmecomm.it>

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dalla presente lettera d'invito, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, **a pena di esclusione, entro le ore 12:00:00 del giorno 28/12/2020.**

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

"BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B - Offerta economica".

**Dopo le ore 12:00:00 del giorno 28/12/2020 non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e **determina l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, **può essere oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili**, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) **sono sanabili**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 10 (dieci) perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 5 (cinque) a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**N.B.**

La documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve necessariamente essere depositata telematicamente, ovvero esclusivamente mediante caricamento del documento in piattaforma telematica.

### 13. CONTENUTO DELLA "BUSTA DIGITALE A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta digitale A "Busta Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **Domanda di partecipazione** - redatta in carta libera secondo il **Modello 1**;
2. **Dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara**, le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE (**Modelli 2, 2bis**), nonché l'eventuale DGUE in formato elettronico su supporto informatico ai sensi dell'art. 85 co. 1 D.lgs n 50/2016;

**N.B Si precisa che:**

- nel caso in cui il concorrente decida di non utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i modelli 2 e 2bis;
- nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare il DGUE, le autodichiarazioni potranno essere rese attraverso i soli DGUE, All.1-integrazioni al DGUE;

3. Originale o copia conforme dell'**attestato di qualificazione** per la categoria e classifica di cui al precedente paragrafo 5.2;
4. Stampa del **PASSOE**;
5. **Garanzia provvisoria** di cui al precedente paragrafo 8;
6. *(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)* **Copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
7. **Dichiarazione di un fideiussore** contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (vd paragrafo 8);
8. **Attestato di sopralluogo** (vd paragrafo 9)

**N.B.**

Il pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza di partecipazione non è dovuta alla luce dell'interpello n. 906-101/2019 Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Trento, relativo allo svolgimento delle procedure di gara sulle piattaforme di e-procurement.

### 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta libera, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (**Modello 1**) e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere

sottoscritta anche da un procuratore e/o institore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

La domanda dovrà indicare:

- a. la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
- b. la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

**La domanda dovrà essere sottoscritta:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cd rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente allega:

- a. copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**N.B.**

Non occorre allegare la scansione del documento di identità del sottoscrittore, in quanto per pacifica giurisprudenza, nelle gare telematiche le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante, quando firmate digitalmente (Cfr ex tantis, Cons Stato, sex III, 11/04/2019, n. 2493).

La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente indica e dichiara:

- a. la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- b. il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 76 del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- c. le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- d. gli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011;
- e. che l'impresa non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78;
- f. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- g. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- h. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- i. di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- j. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e l'importo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- k. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- l. di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e relativi allegati, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo;
- m. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;
- n. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- o. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, o di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- p. le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
- q. di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori;

- r. di accettare il “**Protocollo quadro di Legalità**” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 29;
- s. di accettare i controlli previsti dall’“**Accordo di Alta Sorveglianza**” sottoscritto in data 28/12/2016 tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
- t. di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione all’**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all’art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., precisandone gli estremi;
- u. di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
- v. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- w. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

## 15. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

### 15.1. Modelli 2 e 2 bis

Le dichiarazioni sostitutive vanno redatte in carta libera secondo i **Modelli 2 e 2 bis** e rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) con le quali il concorrente:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica), rispettivamente:
  - *per le imprese individuali*, del titolare e del direttore tecnico;
  - *per le società in nome collettivo*, del socio e del direttore tecnico;
  - *per le società in accomandita semplice*, dei soci accomandatari e del direttore tecnico;
  - *per le altre società o consorzi*, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
  - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato*: dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;
2. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie di cui al precedente punto 1, come indicate nell’art. 80, comma 3, de Codice, ovvero, indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle dette cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3. attesta, indicandoli specificatamente come segue, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis, cter),c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165, nonché quella di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014:



- 3.1 *(art. 80, comma 1, del Codice)* che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 43/1973 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
  - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 24/2014;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

*oppure*

*(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80)*

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti come da documentazione probatoria da allegare in sede di offerta;

**N.B.**

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3.2 *(art. 80, comma 2, del Codice)* che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo Decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni ed informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- 3.3 *(art. 80, comma 4, del Codice)* di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore è stabilito;

*oppure*

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, come da documentazione da allegare in sede di offerta;

**N.B.**

- Costituiscono gravi violazioni, quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
- Costituiscono violazioni definitivamente accertate, quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

3.4 *(art. 80 comma 5 lett.a del Codice)* di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

3.5 *(art. 80, comma 5, lett b del Codice)* di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

*oppure*

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

*oppure*

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusta decreto del Tribunale di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e di essere stato autorizzato a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusta decreto del giudice delegato del Tribunale \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Per tale motivo, dichiara:

- a) di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
- b) che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

*oppure*

- c) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice, allega i seguenti documenti:
  - 1) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:
    - 1.1 indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse e i requisiti di carattere generale e di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- 1.2 attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di carattere generale e di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - 2) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
    - 2.1 si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dagli artt. 80, comma 5 e 110, comma 6 del Codice;
    - 2.2 attesta di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
  - 3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dagli artt. 80, comma 5 e 110, comma 6 del Codice;
- 3.6 *(art. 80, comma 5, lett. c)* di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
  - 3.7 *(art. 80, comma 5, lett. c-bis)* di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - 3.8 *(art. 80, comma 5, lett. c-ter)* di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
  - 3.9 *(art. 80, comma 5, lett. c-quater)* di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - 3.10 *(art. 80, comma 5, lett. d)* di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;

**N.B.**

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice, si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

- 3.11 *(art. 80, comma 5, lett. e)* di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- 3.12 *(art. 80, comma 5, lett. f)* che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.

Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- 3.13 (*art. 80, comma 5, lett. f-bis*) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- 3.14 (*art. 80, comma 5, lett. f-ter*) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- 3.15 (*art. 80, comma 5, lett. g*) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 3.16 (*art. 80, comma 5, lett. h*) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
- 3.17 (*art. 80, comma 5, lett. i*) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

*oppure*

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita L. 12 marzo 1999, n. 68;

- 3.18 (*art. 80, comma 5, lett. l*) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l), del Codice;

*oppure*

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689;

**N.B.**

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

- 3.19 (*art. 80, comma 5, lett. m*) di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

A tal fine dichiara:

- a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*oppure*

- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- 3.20 (*art. 80, comma 12*) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

- 3.21 (*art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/01*) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime p.a. nei confronti dell'impresa concorrente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

- 3.22 (art. 35 D.L. 90/2014) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art.35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

**Si precisa che:**

- la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**
- la dichiarazione sostitutiva di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
- la dichiarazione sostitutiva in ordine all'**assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice**, deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:
  - in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
  - in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
  - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
  - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazioni deve essere resa da entrambi i soci;
  - per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato: soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

**NB: ATTENZIONE**

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'**assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice**, deve essere resa nel modo che segue:

- o personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati diversi dal legale rapp.te firmatario della domanda di partecipazione, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, allegato alla presente lettera di invito come parte integrante e sostanziale;
- oppure, in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione dei nominativa dei soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

In ogni caso, la dichiarazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere resa nel caso in cui venga prodotta copia della certificazione di iscrizione alla c.d. white list.

- La dichiarazione sostitutiva in ordine all'**assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del**

**Codice**, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto 3 che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito;

(ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito)

**NB: ATTENZIONE**

La dichiarazione sostitutiva in ordine all'**assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice**, deve essere resa nel modo che segue:

- o **personalmente da ciascuno dei soggetti cessati** di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, nel qual caso si consiglia di utilizzare l'apposito **Modello 2-bis**, come parte integrante e sostanziale;
- oppure, **in alternativa, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cessati per i quali si rilascia la dichiarazione.**

**Si precisa che l'esclusione nei confronti dei soggetti cessati opera solo se l'impresa non dimostri che vi sia stata completa e effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

- Questa stazione appaltante provvederà all'**esclusione** dell'operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;
- La causa di esclusione prevista dall'art. 80 comma 5 lett c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;
- Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

### **15.2. Modelli 3 e 4**

In caso di avalimento il concorrente dovrà allegare alla domanda (preferibilmente utilizzando gli appositi **Modelli 3 e 4**):

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
  - a) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - b) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - c) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;
  
3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

**N.B.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 15.1 la Stazione Appaltante accetta in ogni caso il documento di gara unico europeo (DGUE), fornito in forma elettronica ai sensi dell'art. 85 co. 1 d.lgs. n 50/2016. Per la compilazione dello stesso si veda più avanti il paragrafo 18.

## 16. ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Il candidato dovrà allegare:

- **Per le lavorazioni appartenenti alla Cat. OG1 cl I: attestato di qualificazione** in originale (o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento d'identità dello stesso) o, nel caso di raggruppamenti d'impresе costituti o costituendi, più attestazioni (in originale o fotocopia come sopra) rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come di seguito declinati:

Lavorazione	Cat.	Clas	Importo(€)
OPERE EDILI	OG1	I	<b>173.481,64</b>

**N.B. ATTENZIONE**

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – a pena di esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n.27).

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di

presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

## 17. PASSOE

Il concorrente dovrà allegare il Passoe, documento attestante che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCPass – di cui alle delibere n. 111 del 20/12/2012 e n. 157 del 17/02/2016 dell'Autorità, rilasciato secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 4. Il presente documento non è richiesto a pena di esclusione tuttavia la mancata presentazione originerà, su richiesta, la registrazione al sistema da parte dell'operatore economico partecipante.

### **N.B.**

E' richiesto anche il PASSOE dell'eventuale impresa ausiliaria e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese cooptate.

## 18. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice si precisa che, per la resa delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 15, la Stazione Appaltante accetta in ogni caso il **documento di gara unico europeo (DGUE), fornito in forma elettronica** ai sensi dell'art. 85 co. 1 d.lgs. n 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea e debitamente sottoscritto dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente Disciplinare, sono fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale, ai sensi dell'art. 89 del Codice, ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

**In caso di presentazione del DGUE, le parti del documento che devono essere compilate a cura del concorrente sono le seguenti: II^, III^, IV^ e VI^.**

Si precisa che:

- a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e sottoscrivere un DGUE distinto, recante le informazioni delle Parti II^, III^, IV^ e VI^;
- b. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
- c. nel caso di aggregazioni di imprese di rete ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero l'organo comune e le singole imprese retiste indicate devono sottoscrivere il DGUE ;
- d. le attestazioni del DGUE Parte III^, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del Codice, devono riferirsi ai seguenti soggetti:
  - *in caso di concorrente individuale* = titolare o direttore tecnico;
  - *in caso di società in nome collettivo* = socio o direttore tecnico;



- *in caso di società in accomandita semplice* = soci accomandatari o direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
- *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato* = soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

**N.B.**

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II<sup>A</sup> del DGUE.

- e. le attestazioni del DGUE Parte III<sup>A</sup>, Sezione A in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto c) che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito (ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera di invito);

**N.B.**

Tali attestazioni devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento a ciascuno dei soggetti cessati, riportando le relative generalità nella Sezione B della Parte II<sup>A</sup> del DGUE.

- f. in caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II<sup>A</sup>, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:
- un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II<sup>A</sup>, Sezioni A e B, della Parte III<sup>A</sup> e dalla Parte VI<sup>A</sup>, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - la documentazione di cui ai punti 2 e 3 del precedente paragrafo 14.2.2.

### Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il DGUE deve essere fornito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 85 co. 1 D.lgs. n 50/2016, in **formato elettronico**. Pertanto gli operatori economici dovranno trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, consistente in un pdf "response" scaricato e sottoscritto in firma digitale e caricato ALL'INTERNO DELLA BUSTA DIGITALE A "Busta Amministrativa".

Per produrre un DGUE occorre collegarsi presso il seguente sito: <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>

In tal caso:

- ove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore economico";
- comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un DGUE";
- caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara. Il file è denominato "espdrequest" ed è in formato XML);

- selezionare il paese del compilatore;
- procedere con “Avanti”;

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, e al COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350)” (pubblicato su GU n.170 del 22.07.2016), nonché al comunicato del MIT del 30/04/2018 (<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-dal-18-aprile-obbligatorio-ii>).

## 19. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (modello “All. 1- integrazioni al DGUE”)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente secondo il **Modello “All. 1- integrazioni al DGUE”**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c); c-bis); c-ter); c-quater); f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, eventuali familiari conviventi di maggiore età, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del d.lgs 159/2011) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
4. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
5. dichiara (art. 80, comma 5, lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
6. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 5.2 della presente lettera di invito.

## 20. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Gli operatori di seguito indicati dovranno inoltre allegare:

### Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di

lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

**N.B.**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.6 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

## 21. OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "*Guida alla presentazione di una offerta telematica*", disponibile sulla piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla "Busta B Offerta economica" l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti, la quale prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base dello schema predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

**A) Offerta economica:** da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello 3) e contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- il **Ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, rispetto alle singole voci dell'elenco prezzi ed all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 312.792,75 con le seguenti precisazioni:

- **a pena di esclusione**, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi;
- verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;
- la stima dei **Costi aziendali**, in cifre e in lettere, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

**N.B.**

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che l'operatore offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

**La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.**

- la stima dei **Costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

**N.B.**

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

**La mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.**

L'offerta dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede legale del concorrente;
- l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- la presa d'atto che l'offerta non vincola in alcun modo la stazione appaltante fino all'avvenuta acquisita efficacia dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto

**N.B.**

**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

L'offerta economica deve, **a pena di esclusione** dalla gara, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente paragrafo 14.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

## 22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi e sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

### **23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta avrà luogo **il giorno 28/12/2020, alle ore 15:00:00** presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bolognola via Loreto 10/A.

**I concorrenti potranno assistere a tale seduta collegandosi da remoto alla piattaforma, tramite propria infrastruttura informatica.**

Sarà altresì possibile assistere alle operazioni di gara presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Comune di Bolognola via Loreto 10/A.

Si precisa che **la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. ex plurimis, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez. III. 13/03/2018, n. 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata. Gli avvisi sono consultabili accedendo alla piattaforma.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti come sopra.

**Le sedute in cui è assicurato ai concorrenti il collegamento da remoto (sedute pubbliche virtuali) sono espressamente richiamate negli Avvisi.**

Nel giorno fissato per la prima seduta, il Responsabile Unico del procedimento (RUP), procederà:

- alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
- all'apertura della busta digitale A, contenente la documentazione amministrativa, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Successivamente, il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

Si precisa che le offerte presentate non sono visibili a nessun dipendente del Comune di Bolognola fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Successivamente, la piattaforma telematica non consente l'accesso all'apertura delle buste presentate se non attraverso l'inserimento di una parola chiave, generata all'inserimento della procedura, diversa per ogni singolo tipo di busta digitale da presentarsi da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione, in possesso esclusivo del RUP.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## 24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procede alla fase di apertura dell'offerta economica, con accesso alla Piattaforma Telematica.

In particolare il RUP procede, tramite piattaforma:

- all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;
- all'individuazione della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, **qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, il RUP, attraverso la piattaforma telematica, procederà come segue:

- calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

### **N.B.**

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltreché su interpello della Regione Toscana, come confermato da TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria - Catanzaro, sez. I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 25/07/2019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$S_a = M + S \times [1 - (c_1 \times c_2 / 100)]$$

dove

S<sub>a</sub> = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell'art. 97, c. 2

S = scarto medio aritmetico

c<sub>1</sub> = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c<sub>2</sub> = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

Ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del Codice, **qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, il RUP, attraverso la piattaforma telematica, procederà come segue:

- calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora,

nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);
- e. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Calcolata la soglia di anomalia nei modi suindicati, il RUP, attraverso la piattaforma telematica, provvederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia.

**N.B.**

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per il calcolo della soglia di anomalia di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà all'esclusione automatica ma le offerte di ribasso che superino o siano uguali alla soglia di anomalia saranno sottoposte a verifica di congruità, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 19, Disposizione introdotta dal D.L. Semplificazioni.

Come disposto dall'art. 97, comma 3-bis, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, dello stesso Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al citato paragrafo 19, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP anormalmente basse.

Nel caso in cui l'offerta migliore sia formulata da due o più concorrenti, si procederà all'esperimento di migioria tra gli stessi concorrenti. Se nessuno intende migliorare l'offerta economica già fatta, l'aggiudicazione avrà luogo a mezzo sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica determina in modo automatico la conseguente graduatoria provvisoria.

**N.B.**

**Costituiranno causa di esclusione:**

- la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto vengono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE



Il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine **non inferiore a 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude**, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 26.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**N.B.**

**Si precisa che:**

- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass;
- b. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- c. verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante (Segretario generale dell'Ente).

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Macerata, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Marche, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs 10

agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti).

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bolognola ed il Responsabile è il Responsabile dell'Area Tecnica, P.M. Cristina Gentili.

## 29. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto

per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di

manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Responsabile del Procedimento  
**Geom. Maurizio Vissani**

